



Prot. n. 11/2018

## **OGGETTO: NUOVA NORMATIVA SULLA VALUTAZIONE (D. LGS. 62/2017) E DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 21/02/2018**

Il presente documento ha l'obiettivo di sintetizzare le novità riguardanti la **valutazione e ammissione alla classe successiva**, la **certificazione delle competenze** (V Primaria e III Secondaria) e gli **esami conclusivi del primo ciclo** alla luce della nuova normativa scolastica e della delibera del collegio docenti del 21 febbraio 2018.

I documenti di riferimento sono i seguenti:

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017;

Decreti ministeriali nn. 741 e 742 del 3 ottobre 2017;

Circolare ministeriale n. 1865 del 10 ottobre 2017.

### **LA VALUTAZIONE NEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni; concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo; documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti riguarda le discipline di studio previste dalle Indicazioni nazionali (D.M. n. 254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime, la valutazione va compresa nel voto dell'area storico-geografica. La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la **scuola primaria** e dal consiglio di classe per la **scuola secondaria** di primo grado.

Al fine di garantire equità e trasparenza, il **collegio dei docenti** delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento e li rende noti attraverso il PTOF (Piano triennale dell'Offerta Formativa). Il collegio dei docenti esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (definendo descrittori e rubriche di valutazione). Definisce i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline; definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.

La valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni viene espressa per tutto il **primo ciclo**, mediante un **giudizio sintetico** che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Si ricorda che dal corrente anno scolastico per tutte le alunne e tutti gli alunni di **scuola primaria e secondaria** di primo grado la valutazione periodica e finale viene integrata con la **descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito**.

Si rammenta che la valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o A AIRC viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.

### **L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA**

L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola primaria.

L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di secondaria è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione. Pertanto, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale si valuta con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale (cioè dopo gli scrutini di 1° e 2° quadrimestre), la scuola segnala alle famiglie delle alunne e degli alunni i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione e attiva azioni per migliorare i livelli di apprendimento. Solo in casi eccezionali e motivati, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente o da delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

### **L'AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA**

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

Il collegio docenti in data 21 febbraio 2018 ha deliberato i seguenti criteri generali per la non ammissione alla classe successiva. **L'alunno è ammesso alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo se:**

- la media tra i voti di tutte le discipline è maggiore o uguale alla votazione 5.5, purché non siano presenti tre insufficienze di cui due gravi (votazione 4).

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola segnala alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva le azioni di recupero che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente o da suo delegato, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e considerati i suddetti criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. **La non ammissione si concepisce come costruzione delle condizioni per attivare un processo positivo, con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali.**

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. È stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione di esclusione dallo scrutinio finale.

### **VALIDITÀ DELL'ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA**

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**. Spetta al collegio dei docenti con delibera stabilire eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali e documentati, a condizione che la frequenza consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per procedere alla valutazione finale.

Per le alunne e gli alunni per i quali viene accertata in sede di scrutinio finale la non validità dell'anno scolastico il consiglio di classe non procede alla valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe successiva.

## **AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente o da delegato, l'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno **tre quarti del monte ore annuale** personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- b) **non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione** all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 *bis* del DPR n. 249/1998;
- c) **aver partecipato** entro il mese di aprile **alle prove nazionali** di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati **in base ai sopraelencati criteri definiti dal collegio dei docenti**.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione se determinante diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

## **L'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi che si articola in tante sottocommissioni quante sono le classi terze. Si precisa che fanno parte della commissione d'esame tutti i docenti delle terze compresi i docenti di sostegno. I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i loro componenti.

### ***Presidente della commissione d'esame***

Per ogni istituzione scolastica statale le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal Dirigente scolastico.

### ***Riunione preliminare e calendario delle operazioni***

Si precisa che tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno. Spetta al dirigente definire e comunicare al collegio dei docenti il calendario delle operazioni d'esame e le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - e del colloquio. In sede di preliminare, la commissione definisce la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, delle prove scritte, la loro successione e quello delle classi per i colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della preliminare, predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte e in coerenza con i traguardi di sviluppo delle Indicazioni nazionali, e definire criteri comuni per correzione e valutazione delle prove. La commissione individua gli eventuali strumenti che le alunne e gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione ai candidati.

La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n. 104/1992, o con disturbo specifico di apprendimento, certificato ai sensi della legge n. 170/2010.

### ***Le prove d'esame***

Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla **commissione**, sono **tre**:

- 1) prova scritta di italiano;
- 2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;
- 3) prova scritta articolata per ciascuna delle lingue straniere studiate.

In coerenza con il D.M. n. 741/2017 e le Indicazioni nazionali si mettono a punto le prove secondo i seguenti obiettivi e tipologie:

- ✓ Prova di **italiano**: la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte di alunne e alunni. Si propone alla commissione di predisporre almeno tre temi di tracce con riferimento alle seguenti tipologie:

1. Testo narrativo o descrittivo
2. Testo argomentativo
3. Comprensione e sintesi di un testo

Nel giorno calendarizzato per l'effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

- ✓ Prova relativa alle competenze **logico-matematiche**: capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite da alunne e alunni. Si predispongono almeno tre tracce, conte entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

- ✓ Nella prova scritta relativa alle **lingue straniere**, articolata in due sezioni distinte, si accertano le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria; la commissione predispone almeno tre tracce, scegliendo tra le seguenti tipologie:

1. Questionario di comprensione di un testo
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo
3. Elaborazione di un dialogo
4. Lettera o *email* personale
5. Sintesi di un testo.

Attraverso il **colloquio**, la commissione valuta il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali. Il colloquio è condotto collegialmente dalla sottocommissione in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico, di collegamento organico tra le discipline.

### ***Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale***

La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di criteri adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali. Anche alla prova scritta di lingua straniera viene attribuito un unico voto espresso in decimi senza frazioni decimali.

Il **voto finale** viene determinato dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti attribuiti alle prove d'esame che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0,5, viene arrotondato all'unità superiore. La commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La commissione con deliberazione assunta all'unanimità, può attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale. Per i

candidati che non superano l'esame è resa pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione del voto finale conseguito.

### ***Valutazione degli esami di stato per gli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento (Secondaria)***

Il D.M n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata tenendo a riferimento, rispettivamente, il PEI e il PDP.

**Le alunne e gli alunni con disabilità** partecipano alle prove INVALSI. I docenti contitolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove o predisporre specifici adattamenti della prova o disporre, in casi di particolare eccezionalità, l'esonero dalla prova. La commissione in sede di preliminare e tenuto conto del PEI predispone, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per l'alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del PEI. Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli esami, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo.

**Le alunne e gli alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)** partecipano alle prove INVALSI. Per lo svolgimento delle prove d'esame il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il PDP. Solo per gli alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, sulla base del PDP, si può prevedere una prova differenziata o dispensa dalla prova di lingue.

Nel diploma finale rilasciato alle alunne e agli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Analogamente, non ne viene fatta menzione nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

### **LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE**

La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della scuola **primaria** e della scuola **secondaria** (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato).

Il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sono allegati al D.M. 3 ottobre 2017 n. 742. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti la competenza agli obiettivi specifici del PEI. La certificazione delle competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per italiano, matematica e uso della lingua inglese. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonia Casotto

Allegato 1. Criteri di valutazione Scuola Primaria

**1) CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI COMPETENZA NELLE DISCIPLINE E VOTI**

<b>VOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>10</b>	Padroneggia con sicurezza le competenze acquisite.
<b>9</b>	Ha conseguito tutti gli obiettivi.
<b>8</b>	Ha conseguito la maggior parte degli obiettivi.
<b>7</b>	L'alunno/a è in possesso delle abilità di base, pur con alcune incertezze.
<b>6</b>	L'alunno/a ha raggiunto gli obiettivi minimi, però permangono ancora incertezze.
<b>5</b>	L'alunno/a non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi prefissati.

**2) CRITERI COMUNI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO**

<b>Giudizio Comportamento</b>	<b>Partecipazione</b>	<b>Rispetto delle consegne</b>	<b>Autonomia</b>	<b>Rapporto con gli adulti</b>	<b>Rapporto con i compagni</b>	<b>Uso materiali e strutture</b>
<b>Ottimo</b>	È disponibile e sempre propositivo	È responsabile, puntuale e costante	È pienamente autonomo	È particolarmente corretto e rispettoso	È particolarmente disponibile e sempre collaborativo con tutti	Ha notevole cura del materiale e rispetta gli spazi
<b>Distinto</b>	È disponibile e propositivo	È responsabile e costante	È pienamente autonomo	È corretto e rispettoso	È disponibile e Sempre collaborativo con tutti	Ha cura del materiale e rispetta gli spazi
<b>Buono</b>	È disponibile e generalmente propositivo	È generalmente responsabile e costante	È autonomo	È corretto	È generalmente disponibile e collaborativo con tutti	Ha generalmente cura del materiale e degli spazi.
<b>Discreto</b>	Segue in modo non sempre partecipe	È abbastanza responsabile, ma non sempre costante	È generalmente autonomo	È vivace ma, nel complesso, corretto	È disponibile a collaborare con un gruppo ristretto	Utilizza il materiale e gli spazi in modo non sempre adeguato
<b>Sufficiente</b>	È poco attivo, tende a distrarsi e talvolta disturba	È poco responsabile e spesso non rispetta le consegne	È poco autonomo	È poco corretto	Talvolta ha rapporti conflittuali con i compagni	Spesso dimentica il materiale e ha poca cura degli spazi
<b>Insufficiente</b>	Non mostra interesse, si distrae e disturba	Non rispetta le consegne	Non è autonomo	Non è corretto	Ha difficoltà ad instaurare rapporti positivi con i compagni	Non ha cura del materiale e degli spazi

Allegato 2. Criteri di valutazione Scuola Secondaria di I grado

**1) CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA LIVELLI DI COMPETENZA NELLE DISCIPLINE E VOTI**

Nell'ambito della scala di valutazione da 3 a 10, si adottano i seguenti criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità.

<b>VOTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>10</b>	Piena e completa padronanza dei contenuti disciplinari, delle abilità specifiche e delle abilità trasversali che consentono collegamenti interdisciplinari delle conoscenze acquisite e rielaborazione critica personale.
<b>9</b>	Vasta padronanza dei contenuti disciplinari, delle abilità specifiche e delle abilità trasversali che consentono collegamenti interdisciplinari delle conoscenze acquisite e rielaborazione personale.
<b>8</b>	Approfondita conoscenza dei contenuti del programma; apprezzabile abilità nell'applicazione, nella sintesi, nell'analisi e nella rielaborazione degli stessi.
<b>7</b>	Sicura conoscenza globale del programma; abilità specifiche discretamente consolidate.
<b>6</b>	Conoscenze accettabili sostenute da abilità sufficienti a consentire la prosecuzione dell'apprendimento disciplinare.
<b>5</b>	Conoscenze frammentarie, abilità e competenze modeste; conoscenze mnemoniche non sostenute da abilità sufficienti, ma non precludono la prosecuzione dell'apprendimento con adeguati interventi.
<b>4</b>	Conoscenze frammentarie abilità scadenti che lasciano dubbi in merito ad una proficua prosecuzione dell'apprendimento.
<b>3</b>	Mancanza di conoscenze e di impegno.

## CRITERI COMUNI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO

<b>OTTIMO</b>	<b>Frequenza</b>	assidua
	<b>Sanzioni</b>	nessuna sanzione disciplinare o annotazione scritta
	<b>Comportamento</b>	corretto, propositivo, collaborativo, costruttivo
	<b>Partecipazione</b>	attenta, interessata, responsabile, collaborativa, costruttiva, critica; interazione corretta ed equilibrata con compagni e docenti
	<b>Impegno</b>	notevole; cura, assiduità, completezza e autonomia nei lavori assegnati
<b>DISTINTO</b>	<b>Frequenza</b>	assidua
	<b>Sanzioni</b>	nessuna sanzione disciplinare o un'annotazione scritta
	<b>Partecipazione</b>	attenta, responsabile, collaborativa; interazione corretta ed equilibrata con compagni e docenti
	<b>Impegno</b>	soddisfacente, diligente, cura e completezza nei lavori assegnati, rispetto delle consegne
	<b>Comportamento</b>	corretto e responsabile
<b>BUONO</b>	<b>Frequenza</b>	sporadiche assenze, rari ritardi e/o uscite anticipate
	<b>Sanzioni</b>	Nessuna sanzione disciplinare o tre annotazioni scritte
	<b>Comportamento</b>	corretto, rispettoso delle regole, abbastanza responsabile
	<b>Partecipazione</b>	attenta, ma recettiva e/o sollecitata; interazione corretta con compagni e docenti
	<b>Impegno</b>	diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati; consegna i lavori completi
<b>DISCRETO</b>	<b>Frequenza</b>	diverse assenze, qualche ritardo e/o uscita anticipata
	<b>Sanzioni</b>	una nota disciplinare o cinque annotazioni scritte
	<b>Comportamento</b>	generalmente corretto, abbastanza rispettoso delle regole; a volte inadeguato autocontrollo in classe
	<b>Partecipazione</b>	recettiva, sollecitata, a volte distratta; interazione abbastanza corretta con compagni e docenti
	<b>Impegno</b>	diligente; rispetta i tempi di consegna dei lavori assegnati
<b>SUFFICIENTE</b>	<b>Frequenza</b>	numerose assenze, numerosi ritardi e/o uscite anticipate (salvo casi particolari e certificati)
	<b>Sanzioni</b>	due o più note disciplinari o più di sei annotazioni scritte
	<b>Comportamento</b>	non sempre corretto, mancanza di autocontrollo in classe
	<b>Partecipazione</b>	distratta, selettiva, recettiva e/o passiva; dispersiva, qualche volta di disturbo e/o saltuaria
	<b>Impegno</b>	appena accettabile, selettivo, limitato
<b>INSUFFICIENTE</b>	<p>Comportamenti di particolare gravità, riconducibili alle fattispecie per le quali il regolamento d'Istituto preveda l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare, un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 16.01.09).</p>	